

CONVENZIONE

stipulata fra il

Comune di Serravalle, rappresentato dal Municipio,
(in seguito Comune)

e la

Fondazione Elisa e Titta Ratti, Serravalle, rappresentata dal Consiglio di fondazione,
(in seguito Fondazione)

Ritenute le seguenti premesse:

- il Comune di Serravalle è proprietario della part. N. 939 RFD di Serravalle-Malvaglia, fondo sul quale si trova lo stabile che ha ospitato l'asilo comunale dal 1901 sino al 1993;
- il Comune è pure proprietario delle opere dell'artista Titta Ratti in virtù del legato disposto da quest'ultimo e accettato dal Consiglio comunale di Malvaglia in occasione della seduta del 27 gennaio 1997;
- negli anni 2009/2010 il Comune ha ristrutturato detto stabile sulla base di un progetto dell'arch. Edy Quaglia. Quest'operazione è stata realizzata in collaborazione con la Fondazione costituita nel 2003 e con sede a Serravalle, da tempo alla ricerca di un luogo idoneo per accogliere e valorizzare le opere del noto artista malvagliese;
- la Fondazione ha contribuito a finanziare i lavori di ristrutturazione, del costo complessivo di CHF 1'000'106.03 (v. scarico opere consuntivo 2012) con un contributo a fondo perso di CHF 250'000.- e assumendosi pure l'acquisto di mobilio e attrezzature diverse per oltre CHF 80'000.-.
Grazie alla particolare destinazione dell'edificio il Comune ha pure potuto beneficiare di CHF 50'000.- dal Cantone nell'ambito delle misure anticrisi della politica regionale decise dalla Confederazione nel 2009 e di CHF 200'000.- dal Patronato svizzero per Comuni di montagna (Patenschaft);
- nel mese di novembre del 2009 il Comune e la Fondazione hanno sottoscritto una Convenzione avente per oggetto la collaborazione tra i due enti nella fase di ristrutturazione dello stabile e nella futura gestione dello stesso. Alla luce

dell'esperienza acquisita dal 2012 e meglio dall'inaugurazione dell'Atelier, le parti hanno di comune accordo ritenuto di rivedere i termini della collaborazione.

Si conviene quanto segue:

1. Le parti confermano gli intendimenti che le avevano spinte a sottoscrivere la prima Convenzione e meglio la ferma volontà di garantire sul comprensorio comunale l'esistenza di un centro idoneo per la salvaguardia e la valorizzazione delle opere di Titta Ratti e al tempo stesso in grado di fungere da stimolo per la vita culturale e sociale della regione.
2. Gli spazi dell'Atelier verranno utilizzati nel seguente modo:
 - 2.1. L'intero pianterreno rimarrà a disposizione della Fondazione per la gestione e il deposito delle opere.
 - 2.2. Gli spazi al primo piano saranno gestiti di comune accordo dal Comune e dalla Fondazione.
 - 2.3. Per quanto attiene alla gestione della struttura, il Comune si assumerà gli oneri relativi allo stabile (es. assicurazione stabile, allacciamenti vari ...) mentre la Fondazione si assumerà i costi relativi all'utilizzazione dei locali. La definizione dei rispettivi oneri sarà definita mediante un apposito Regolamento che sarà aggiornato a richiesta di una parte.
3. Per una corretta gestione e manutenzione delle opere di proprietà del Comune e di quelle di sua proprietà, la Fondazione potrà far capo a un importo che il Comune definirà annualmente a tale scopo nei suoi conti preventivi, ritenuto un minimo annuo di CHF 10'000.- (diecimila).
4. Il Comune assicurerà alla Fondazione un aiuto per la gestione corrente dell'attività che sarà determinato di anno in anno in base al regolamento d'uso e all'attività proposta. In questo contesto alla Fondazione dovrà essere garantita la necessaria autonomia nella determinazione dei contenuti artistici e culturali proposti come pure, visto il consistente contributo fornito nell'ambito della ristrutturazione dell'immobile di proprietà del Comune, la possibilità di ricapitalizzarsi. Dal canto suo, la Fondazione presenterà al Comune entro la fine del mese di marzo di ogni anno un rapporto dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente.
5. La convenzione è stipulata a tempo indeterminato.
Le parti convengono la possibilità di disdire la presente Convenzione per il termine del 31 marzo di ogni anno, la prima volta il 31 marzo 2025.
La disdetta dovrà essere preavvisata per lettera raccomandata con almeno un anno di anticipo.

Nel caso in cui la Fondazione dovesse lasciare lo stabile oggetto del presente accordo, il capitale immesso al momento della ristrutturazione pari a CHF 330'000.- (trecentotrentamila) dovrà essere restituito, senza interessi e diminuito dell'ammortamento contabilizzato dalla Fondazione, ovvero al valore di bilancio dell'ultimo esercizio revisionato.

6. In caso di scioglimento della Fondazione si richiama l'art. 18 dello Statuto che prevede la devoluzione di tutto il patrimonio al Comune di Serravalle o a un ente culturale indicato dal Comune stesso.

Serravalle, marzo 2020.

In fede.

Per il Consiglio di Fondazione:

Il presidente
Ratti G.

Il vicepresidente
Baggi M.

Per il Municipio:

Il sindaco
Bianchetti L.

Il segretario
Andreoli C.